



*Unione Comuni della Presolana*  
*PROVINCIA DI BERGAMO*

**COPIA**

***DELIBERAZIONE DI GIUNTA DELL'UNIONE***

**Numero 52 del 14-08-2019**

**Oggetto: COSTITUZIONE UFFICIO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI AI SENSI DELL'ART. 55 BIS DEL D.LGS. N. 165/2001 E S.M.I..**

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **quattordici** del mese di **agosto** alle ore **14:30**, nella sala della adunanze dell'Unione Comuni della Presolana, in Rovetta, in seguito a convocazione disposta dal Presidente, si è riunita la Giunta dell'Unione, nelle persone dei Signori:

LOCATELLI CINZIA	PRESIDENTE	A
SCANDELLA GIULIO	ASSESSORE	P
MARINONI MAURO	ASSESSORE	P
COVELLI GIULIANO	ASSESSORE	A
SCHIAVI MICHELE	ASSESSORE	P

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 2.

Partecipa alla seduta il Segretario D.SSA SAIA LEANDRA

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta dell'Unione ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

La Giunta dell'Unione, come sopra riunita, ha adottato il provvedimento entro riportato.

Il sottoscritto Scandella Doriana, Responsabile del Servizio Affari Generali, programmazione, personale, finanziario, contabile e personale, ai sensi dell'art. art. 49 – 1° comma – del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime l'istruttoria, esprime parere FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità tecnica del presente atto.

Il Responsabile del Servizio

**f.to Scandella Doriana**

## LA GIUNTA DELL'UNIONE

**Premesso** che la disciplina per i procedimenti disciplinari è ora fissata dal D.Lgs. n. 75/2017 che ha modificato l'art. 55 bis del D.Lgs. 165/2001 fissando le seguenti "Forme e termini del procedimento disciplinare":

- 1. Per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l'irrogazione della sanzione del rimprovero verbale, il procedimento disciplinare è di competenza del responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente. Alle infrazioni per le quali è previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo.*
- 2. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento e nell'ambito della propria organizzazione, individua l'ufficio per i procedimenti disciplinari competente per le infrazioni punibili con la sanzione superiore al rimprovero verbale e ne attribuisce la titolarità e responsabilità.*
- 3. Le amministrazioni, previa convenzione, possono prevedere la gestione unificata delle funzioni dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.*
- 4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale, il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente, segnala immediatamente, e comunque entro dieci giorni, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza. L'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione scritta dell'addebito e convoca l'interessato, con un preavviso di almeno venti giorni, per l'audizione in contraddittorio a sua difesa. Il dipendente può farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. In caso di grave e oggettivo impedimento, ferma la possibilità di depositare memorie scritte, il dipendente può richiedere che l'audizione a sua difesa sia differita, per una sola volta, con proroga del termine per la conclusione del procedimento in misura corrispondente. Salvo quanto previsto dall'articolo 54-bis, comma 4, il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento. L'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro cento venti giorni dalla contestazione dell'addebito. Gli atti di avvio e conclusione del procedimento disciplinare, nonché l'eventuale provvedimento di sospensione cautelare del dipendente, sono comunicati all'ufficio competente di ogni amministrazione, per via telematica, all'Ispettorato per la funzione pubblica, entro venti giorni dalla loro adozione. Al fine di tutelare la riservatezza del dipendente, il nominativo dello stesso è sostituito da un codice identificativo.*

5. *La comunicazione di contestazione dell'addebito al dipendente, nell'ambito del procedimento disciplinare, è effettuata tramite posta certificata, nel caso in cui il dipendente dispone di idonea casella di posta, ovvero tramite consegna a mano. In alternativa all'uso della posta elettronica certificata o della consegna a mano, le comunicazioni sono effettuate tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno. Per le comunicazioni successive alla contestazione dell'addebito, è consentita la comunicazione tra l'amministrazione ed i propri dipendenti tramite posta elettronica o altri strumenti informatici di comunicazione, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero anche al numero di fax o altro indirizzo di posta elettronica, previamente comunicati dal dipendente o dal suo procuratore.*
6. *Nel corso dell'istruttoria, l'Ufficio per i procedimenti disciplinari può acquisire da altre amministrazioni pubbliche informazioni o documenti rilevanti per la definizione del procedimento. La predetta attività istruttoria non determina sospensione del procedimento, né il differimento dei relativi termini.*
7. *Il dipendente o il dirigente, appartenente alla stessa o a una diversa amministrazione pubblica dell'incolpato, che, essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare in corso, rifiuta, senza giustificato motivo, la collaborazione richiesta dall'Ufficio disciplinare ovvero rende dichiarazioni false o reticenti, è soggetto all'applicazione, da parte dell'amministrazione di competenza, della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, commisurata alla gravità dell'illecito contestato al dipendente, fino ad un massimo di quindici giorni....*

*.....9 – bis. Sono nulle le disposizioni di regolamento, le clausole contrattuali o le disposizioni interne, comunque qualificate, che prevedano per l'irrogazione di sanzioni disciplinari requisiti formali o procedurali ulteriori rispetto a quelli indicati nel presente articolo o che comunque aggravino il procedimento disciplinare.*

*9 – ter. La violazione dei termini e delle disposizioni sul procedimento disciplinare previste dagli articoli da 55 a 55-quater, fatta salva l'eventuale responsabilità cui essa sia imputabile, non determina la decadenza dell'azione disciplinare né l'invalidità degli atti e della sanzione irrogata, purchè non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente, e le modalità di esercizio dell'azione disciplinare, anche in ragione della natura degli accertamenti svolti nel caso concreto, risultino comunque compatibili con il principio di tempestività. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55.quater, commi 3-bis e 3-ter, sono da considerarsi perentori il termine per la contestazione dell'addebito e il termine per la conclusione del procedimento.*

**Considerato** che:

- l'art. 55-bis del D.Lgs. 165/2001 individua le forme e i termini del procedimento disciplinare;
- le sanzioni che possono essere irrogate sono indicate all'art. 58 del CCNL del 21/05/2018 e possono distinguersi in tre categorie secondo la gravità dell'infrazione:
  - a) rimprovero verbale. Competenza del Responsabile di Servizio;
  - b) sanzioni di minore gravità (superiore al rimprovero verbale e inferiore alla sospensione del servizio con la privazione della retribuzione per non più di 10 giorni). Competenza attribuita all'ufficio per i procedimenti disciplinari;
  - c) sanzioni di maggiore gravità ( quando la sanzione è superiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di 10 giorni). Competenza attribuita all'ufficio per i procedimenti disciplinari.

**Ritenuto** pertanto di dover istituire l'Ufficio per i provvedimenti disciplinari, competente ad avviare, istruire e concludere tutti i procedimenti disciplinari che comportano l'applicazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale, in ragione delle necessarie competenze amministrative richieste per lo svolgimento delle relative funzioni:

- 1) Segretario dell'Unione, in qualità di Presidente
- 2) Vice Segretario dell'Unione, con ruolo di componente ordinario
- 3) Responsabile Servizio Personale, con ruolo di componente ordinario

**Ritenuto** inoltre opportuno prevedere una diversa composizione dell'Ufficio competente per i provvedimenti disciplinari nel caso in cui vi siano procedimenti a carico di membri dell'ufficio stesso o per qualsiasi causa uno dei membri sia ritenuto incompatibile o inopportuno, individuando il seguente membro supplente che il Presidente provvederà a convocare in sostituzione del membro sottoposto a procedimento o incompatibile:

- Responsabile del Servizio di Polizia municipale e amministrativa

Qualora l'incompatibilità o inopportunità sia relativa al Presidente dell'Ufficio il Presidente dell'Unione valuta la possibilità di nominare un segretario di un altro comune.

Qualora infine il procedimento disciplinare sia nei confronti del segretario dell'ente, secondo le disposizioni dell'Unità di Missione del Ministero dell'Interno ( ex Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali) con decreto del 03/085/2011, le competenze per gli atti endoprocedimentali dei procedimenti disciplinari fanno capo al Prefetto.

**Richiamato** il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio affari generali, programmazione, personale, finanziario, contabile e controllo interno, ai sensi dell'art. 49, 1 comma, dell'art. 147 bis, 1 comma, del Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267, e del TITOLO II del Regolamento dei controlli interni, in ordine alla regolarità tecnica del presente atto;

**Visti:**

- lo Statuto dell'Unione Comuni della Presolana;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 150/2009;
- la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 14/2010 in merito all'applicazione del citato art. 69 del D.Lgs. 150/2009;

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano,

**DELIBERA**

1. Di approvare la premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di costituire l'Ufficio per i procedimenti disciplinari competente ad avviare, istruire e concludere tutti i procedimenti disciplinari con sanzione superiore al rimprovero verbale, così composto:
  - Segretario dell'Unione in qualità di Presidente
  - Vice Segretario dell'Unione , con ruolo di componente ordinario
  - Responsabile Servizio Personale, con ruolo di componente ordinario
3. Di stabilire:
  - a) che la competenza per i procedimenti che comportano l'applicazione della sanzione del solo rimprovero verbale sono in capo al responsabile di ciascun servizio per il personale assegnato;
  - b) che per la gestione dei procedimenti disciplinari a carico di titolari di posizioni organizzative facenti parte dell'UPD, il Segretario sostituirà il componente incompatibile con il membro supplente;
  - c) che l'Ufficio Procedimenti Disciplinari possa essere coadiuvato, per l'attività istruttoria, da personale dell'ente di categoria C;

4. Di trasmettere, per opportuna informazione, copia della presente deliberazione alle OO.SS., alla R.S.U. aziendale e ai Responsabili di servizio;
5. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, in permanenza, all'albo pretorio dell'Unione, sul sito web ufficiale dell'Unione nella sezione "Amministrazione Trasparente";
6. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria (entrate e spese) o sul patrimonio dell'ente;
7. Di dare atto che, ai sensi legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificata e integrata dalla Legge n. 15\2005, e al D.Lgs n. 104\2010 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - sezione di Brescia - al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio on line dell'Ente o, in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 1199\1971."
8. Di dichiarare la presente deliberazione, stante l'urgenza, con separata votazione favorevole unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
**f.to SCANDELLA GIULIO**

Il Segretario dell'Unione  
**f.to D.SSA SAIA LEANDRA**

---

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che copia della presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Ente il giorno 14-08-2019 e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi dal 14-08-2019 al 29-08-2019 come prescritto dall'art. 124, comma 1°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

- è stata comunicata, contestualmente all'affissione all'Albo, al Consigliere Capigruppo in conformità dell'art. 125, comma 1°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Rovetta, li 14-08-2019

Il Responsabile del Servizio Affari Generali  
**f.to SCANDELLA DORIANA**

---

**Copia conforme all'originale per uso amministrativo**

Rovetta, li 14-08-2019

Il Responsabile del Servizio Affari Generali  
**SCANDELLA DORIANA**

---

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità secondo quanto stabilito dall'art. 126 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell'art. 134, commi 3 e 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

- per essere decorsi 10 giorni dall'eseguita pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio (comma 3)
- avendo la Giunta dell'Unione Comuni della Presolana dichiaratane l'immediata eseguibilità (comma 4)

Rovetta, li

Il Responsabile del Servizio Affari Generali  
**f.to SCANDELLA DORIANA**